



Città di Palermo



RAP | Risorse
Ambiente
Palermo

P.tta Benedetto Cairoli, 90123 Palermo

Codifica documento

E3

Commessa

L0246

Titolo progetto

**REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI
MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA"
PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2**

PROGETTO DI LIVELLO UNICO ex art. 23, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016

Nome documento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Visti ed approvazioni

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Ciro Azzara

Ing. Francesco Lombardo

Ing. Salvatore Magnolia

Arch. Nunzio Di Chiara

**IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO**

Arch. G. Liuzzo

**L'AMMINISTRATORE UNICO
DI RAP S.p.A.**

Ing. Girolamo Caruso

3		
2		
1		
0	07/12/2022	1^ Emissione
REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLE REVISIONI

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 2 di 17

SOMMARIO

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO E TEMPI PREVISTI PER LA FORNITURA.....	3
Art. 2	DEFINIZIONI	3
Art. 3	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA	4
Art. 3.1	Prescrizione amministrative e tecniche generali.....	4
Art. 3.2	Prescrizione tecniche Allegato 1: TABLET GPS con lettore RFID, lettore laser BARCODE e penna ottica per la fase di distribuzione dei contenitori alle utenze.....	4
Art. 3.3	Prescrizione tecniche Allegato 2: LETTORI RFID UHF PORTATILE per il monitoraggio dei conferimenti.....	5
Art. 3.4	Prescrizione tecniche Allegato 3: CENTRALINE MULTICONTROLLO VEICOLARI GPS con interfaccia CAN DATA e lettore CAN DATA contactless per il controllo avanzato della flotta	5
Art. 4	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZI UNITARI A BASE DI GARA	6
Art. 5	REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	7
Art. 6	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN FASE DI GARA	7
Art. 7	GARANZIA	8
Art. 8	DOMICILIO E RECAPITI DEL RESPONSABILE DEL CONTRATTO.....	8
Art. 9	OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE, ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA.....	8
Art. 10	CONTRATTO D'APPALTO - ORDINE DI FORNITURA E ORDINI DI SOMMINISTRAZIONE – AVVIO/CONSEGNA DELLA FORNITURA	9
Art. 11	LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA DEI BENI AL COMMITTENTE.....	10
Art. 12	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC O DAL RUP	10
Art. 13	PENALI PER RITARDATA E/O CARENTE ESECUZIONE DELLA FORNITURA	11
Art. 14	POLIZZA ASSICURATIVA.....	12
Art. 15	VERIFICA DI CONFORMITA' – COLLAUDI DELLA FORNITURA.....	12
Art. 15.1	Oggetto delle attività di verifica di conformità	12
Art. 15.2	Collaudo preliminare di accettazione su campione	13
Art. 15.3	Anomalie in fase di consegna e di utilizzo.....	13
Art. 15.4	Verifica di conformità o Collaudo definitivo	13
Art. 16	PAGAMENTI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	15
Art. 17	REVISIONE PREZZI	15
Art. 18	VARIAZIONI DELLA FORNITURA - QUINTO D'OBBLIGO	15
Art. 19	SUBAPPALTO	16
Art. 20	RECESSO DAL CONTRATTO.....	16
Art. 21	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
Art. 22	OBBLIGHI E SPESE CONTRATTUALI.....	17
Art. 23	NORMATIVA APPLICABILE.....	17

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 3 di 17

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E TEMPI PREVISTI PER LA FORNITURA

L'oggetto dell'appalto riguarda la fornitura della strumentazione, attrezzature e software per applicazioni IOT per l'implementazione della tariffazione puntuale TARIP e del fleet management, in unico lotto, di seguito elencata:

- N. 20 TABLET GPS con lettore RFID, lettore laser BARCODE e penna ottica per la fase di distribuzione dei contenitori alle utenze. Sul tablet è installata una app che consente di associare il codice identificativo del contenitore (RFID, BARCODE). vedi schede tecniche "All. 1"
- N. 210 LETTORI RFID UHF PORTATILE per la registrazione dei conferimenti fatti dalle utenze nella raccolta porta a porta attraverso l'identificazione automatica del contenitore dotato di tag RFID. Vedi schede tecniche "All.2"
- N. 178 CENTRALINE MULTICONTROLLO VEICOLARI GPS con interfaccia CAN DATA e lettore CAN DATA contactless per il controllo avanzato della flotta vedi "All.3".

Dal presente appalto è esclusa la fornitura di contenitori dotati di tag RFID preposti per l'implementazione della TARIP, in quanto l'approvvigionamento degli stessi sarà effettuato dal soggetto gestore in numero adeguato al fabbisogno.

Nel seguito del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) l'operatore economico aggiudicatario (impresa singola, ATI, Consorzio, ecc.) verrà indicato anche con "Ditta" o "Appaltatore", mentre il Comune di Palermo e la sua partecipata RAP S.p.A. verranno indicate anche con "Committente" o "Stazione Appaltante".

La fornitura oggetto del presente appalto nelle sue diverse articolazioni e lotti deve intendersi ad ogni effetto attività di pubblico interesse, ai sensi della vigente legislazione.

L'esecuzione del contratto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

La fornitura dovrà essere completata (durata del contratto) entro 6 mesi dalla data della prima consegna.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato, o dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale.

Il servizio di consegna è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, consegna. La data di consegna risulterà dalla bolla di consegna, mentre la regolarità della fornitura, conseguente alla verifica di funzionamento e della completa rispondenza di quanto consegnato, verrà attestata dalla verifica di conformità di cui in seguito.

Art. 2 DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni, ove presenti:

- a) **Codice:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 4 di 17

- b) **Regolamento**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- c) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- e) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, che si è aggiudicato il contratto;
- f) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice e alle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- g) **DEC**: Direttore di Esecuzione del Contratto ovvero tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del Codice dei contratti e del DM 07/03/2018 n. 49;
- h) **Oneri di sicurezza aziendali**: i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 26 comma 6, del Decreto n. 81 del 2008. Tali oneri, soggetti a ribasso, sono distinti rispetto a quelli previsti nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);
- i) **Costi di sicurezza**: i costi che derivano per l'attuazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008;
- j) **Data avvio fornitura**: data di ricezione dell'Ordine di fornitura (OdF), emesso contestualmente o successivamente alla firma del contratto d'appalto, ovvero la data di ricezione del verbale di consegna della fornitura, qualora si ricorra all'esecuzione in via di urgenza ex art. 32, commi 8 e 13, del Codice.

Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA

Art. 3.1 Prescrizione amministrative e tecniche generali

Ciascun offerente dovrà prevedere beni tutti uguali tra loro: saranno escluse offerte proponenti beni diversi tra loro per marca e/o modello.

Gli eventuali riferimenti a tipi e marchi nel presente CSA hanno valore esemplificativo essendo accettabili beni "equivalenti".

Art. 3.2 Prescrizione tecniche Allegato 1: TABLET GPS con lettore RFID, lettore laser BARCODE e penna ottica per la fase di distribuzione dei contenitori alle utenze

I beni oggetto della fornitura devono possedere le seguenti caratteristiche ed allestimenti minimi.

Tag RFID supportati	UHF EPC C1 GEN2
Dimensioni	Minimo di 10 pollici
Protezione	IP65
Batteria	Batteria ricaricabile 10AH
CPU e Memoria	Cortex A53 1,3GHz Quad Core, 2GB RAM,16GB ROM e

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 5 di 17

	MicroSD max 32GB
Certificazioni	Minimo Rohs, CE
Funzioni principali	<ul style="list-style-type: none"> • Identificare l'utenza o censire una nuova utenza nel caso non risulti presente nel ruolo TARI; • verificare la correttezza dei dati; • leggere i codici RFID sui contenitori; • tracciare i contenitori senza tag o altro materiale di consumo in consegna; • associare i contenitori con e senza tag all'utenza; • tracciare eventuale delega presentata dall'utenza

Art. 3.3 Prescrizione tecniche Allegato 2: LETTORI RFID UHF PORTATILE per il monitoraggio dei conferimenti

I beni oggetto della fornitura devono possedere le seguenti caratteristiche ed allestimenti minimi.

Frequenze operative	865-868 MHz
Antenne	Integrate
Transponder supportati	ISO18000-6C, EPC C1G2 da 16 a 128bit
Protezione	IP65
Alimentazione	Batterie interne ricaricabili, non removibili
Memoria	minimo 4000 transazioni garantite
Dimensioni	Non oltre 125 x 80 x 40mm
indicazioni	Acustiche e Ottiche
Autonomia	minimo 10 ore di funzionamento con una scansione di 30 sec ogni minuto
Certificazioni	Rohs, CE con normative vigenti EN 300 330 (Radio), EN 302 208 (RFID), EN300 220 (SRD), EN62311(esposizione di persone a onde elettromagnetiche), EN301489-1-3(compatibilità EMC), EN60950-1(norme di sicurezza)
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • individuazione Data e ora; • Identificativo lettore RFID; • Lettura Codici RFID transponder contenitore; • Codice informazione aggiuntiva.

Art. 3.4 Prescrizione tecniche Allegato 3: CENTRALINE MULTICONTROLLO VEICOLARI GPS con interfaccia CAN DATA e lettore CAN DATA contactless per il controllo avanzato della flotta

I beni oggetto della fornitura devono possedere le seguenti caratteristiche ed allestimenti minimi.

Rilevatore GPS	<ul style="list-style-type: none"> • Quad-band almeno 900/1800 MHz e/o 850/1900 MHz • GPRS Mobile Station almeno di Classe B • SMS
GNSS	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilità: almeno di -165 dBm • Avvio a caldo almeno < 35s • Protocollo NMEA-183

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 6 di 17

	<ul style="list-style-type: none"> • GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • KLINE integrata • CAN J1939/J1708 • RS485/RS232 • 4 Input digitali • 4 Output digitali • 3 Input analogici • Interfaccia 1-wire • Batteria interna tipo Ni-Mh 550 mAh • Dimensioni: almeno 104 x 76,8 x 31,5 mm
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • tracciamento percorsi; • soste a motore acceso/spento; • inizio/fine attività; • ore a motore acceso/spento; • presa di forza; alza-volta contenitori; • scarico; • compattazione; • spazzole;

Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZI UNITARI A BASE DI GARA

La gara viene aggiudicata con il **criterio del massimo ribasso** ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. b), del Codice, con ribasso unico sui prezzi unitari posti a base di gara.

I prezzi unitari previsti in progetto, derivanti da precedenti gare analoghe e/o da analisi e valutazioni di mercato, sono di seguito riportati:

Codice	Descrizione	Unità misura (u.m.)	Prezzo unitario (€/u.m.)	Quantità prevista (u.m.)	Importo (€)
AP.001	Fornitura di Tablet lettore RFID	cad	1.656,40	20	33.128,00
AP.002	Fornitura di Licenza d'uso App per Tablet	cad	686,80	20	13.736,00
AP.003	Fornitura di Lettore industriale portatile RFID GPS/GPRS	cad	898,90	210	188.769,00
AP.004	Fornitura di Centralina multicontrollo veicolare GPS	cad	434,30	178	77.305,40
AP.005	Fornitura di Interfaccia CAN data per centralina multicontrollo	cad	171,70	178	30.562,60
AP.006	Fornitura di Lettore CAN Data Contactless single line per interfaccia	cad	70,70	178	12.584,60
AP.007	Spese di imballaggio e spedizione	a corpo	1.010,00	1	1.010,00
				Totale	357.095,60

L'importo complessivo a base d'asta è pari ad euro **357.095,60**, oltre IVA.

L'offerta economica, presentata nelle forme previste nel bando/disciplinare di gara, deve precisare il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara e tenere conto degli oneri derivanti da tutti

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 7 di 17

gli adempimenti previsti a carico della Ditta nel bando/disciplinare stesso e nel presente Capitolato. Il ribasso percentuale unico offerto verrà applicato uniformemente a tutti i prezzi unitari previsti in appalto.

Saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso o alla pari, mentre saranno escluse offerte in aumento.

A parte vengono individuati, qualora esistenti, i costi per la sicurezza da interferenza attraverso la redazione da parte del Committente del DUVRI.

Art. 5 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice sono indicati nel bando/disciplinare di gara.

I requisiti di **idoneità professionale** di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice sono i seguenti:

- iscrizione al **Registro delle Imprese della CCIAA** se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza se straniera.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria**, di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b), del Codice, e di **capacità tecnica e professionale**, di cui all'articolo 83, comma 1, lett. c), del Codice, sono indicati nel bando/disciplinare di gara.

È ammesso l'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice, in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, si precisa che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Art. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN FASE DI GARA

Le Ditte partecipanti alla gara, oltre a quanto previsto nel bando di gara, dovranno presentare, la seguente documentazione, debitamente fascicolata numerando le pagine che la costituiscono, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante in ogni sua pagina:

- 1) **Relazione Tecnica** descrittiva in cui devono essere dettagliate le caratteristiche dei materiali impiegati, le modalità costruttive, le caratteristiche di funzionamento dei beni offerti e tutte le altre informazioni che l'offerente riterrà opportuno evidenziare per meglio qualificare l'offerta (es. accorgimenti e soluzioni adottate per ridurre il rumore, per l'uso in sicurezza dei beni, materiali usati per la costruzione dell'attrezzatura ...). In allegato alla stessa devono essere riportati i disegni tecnici quotati del bene offerto. Tutto quanto riportato nella Relazione Tecnica e nei suoi allegati costituisce impegno contrattuale per l'offerente e sarà verificato dalla stazione appaltante, su tutta o parte della fornitura. L'offerente può indicare nella Relazione Tecnica eventuali servizi accessori (per esempio garanzie aggiuntive a quelle previste per legge, controlli, ...) e gli optional di possibile montaggio sui beni, aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti nel presente CSA, disponibili

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 8 di 17

a richiesta della Stazione Appaltante con eventuale pagamento aggiuntivo, precisandone il relativo prezzo offerto;

- 2) **Libretti e/o Manuali di uso e manutenzione**, anche su supporto informatico;
- 3) **Depliant tecnico** o altro materiale illustrativo di corrente divulgazione con indicato in modo chiaro ed inequivocabile il modello del bene offerto;
- 4) **campionatura fotografica e/o depliant**, eventualmente coincidente con quello di cui al punto precedente.

I documenti in lingua diversa dall'italiana devono essere accompagnati dalla relativa traduzione asseverata nelle forme di legge.

Art. 7 GARANZIA

I beni oggetto di fornitura devono essere garantiti ai sensi e per gli effetti delle previsioni della normativa vigente in materia. L'offerente resta obbligato a fornire le eventuali garanzie aventi maggior durata risultanti dalla documentazione prodotta in sede di gara.

L'Appaltatore garantisce che quanto fornito è esente da vizi e difetti che lo rendano non conforme a quanto stabilito nel presente CSA o inadatto all'uso cui è destinato o che ne diminuisca la funzionalità e/o il valore per almeno 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni. In caso di vizi o difetti di quanto fornito, l'Appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni solari consecutivi al ripristino a regola d'arte. Il tempo compreso tra la data della denuncia della Stazione Appaltante e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

Art. 8 DOMICILIO E RECAPITI DEL RESPONSABILE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore deve provvedere a nominare un proprio dipendente di adeguato ruolo e professionalità, quale rappresentante nei rapporti con la Stazione Appaltante. Gli estremi dei recapiti (telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail, pec) del responsabile e del suo sostituto (in caso di congedi e/o assenze) devono essere comunicati in forma scritta.

Al referente, che dovrà essere reperibile dal lunedì alla domenica dalle ore 07:00 alle ore 22:00, saranno inviate tutte le comunicazioni, sia per le vie brevi che per iscritto, da parte dei responsabili del Committente.

Art. 9 OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE, ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n° 81/2008, nonché le norme, circolari, etc. specifiche alla attività da eseguire. Essa dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme in vigore in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento.

La Ditta avrà qualsiasi responsabilità civile e penale in riferimento all'attività oggetto dell'appalto. Il Committente resterà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso terzi.

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 9 di 17

La Ditta e gli eventuali subappaltatori:

- dovranno essere informati sulla attività che si esegue presso il Committente, con particolare riguardo ai rischi presenti nei siti e nelle aree oggetto dell'attività, al fine di una corretta individuazione e valutazione dei rischi interferenti (per le attività all'interno delle sedi del Committente);
- dovranno seguire le indicazioni del personale preposto del Committente ai fini delle modalità di accesso, manovra, deposito, conferimento, etc..., ai fini della sicurezza (per le attività all'interno delle sedi del Committente);
- dovranno indossare, durante le operazioni, il corpetto rifrangente-alta visibilità (sia per le attività all'interno che fuori dalle sedi del Committente);
- dovranno verificare che non siano presenti persone in prossimità durante le operazioni e, se ritenuto necessario (es. ingombri, aree occupate per manovra, possibili intralci alla circolazione del mezzi), dovranno concertare con il Committente l'effettuazione di adeguata segnalazione/delimitazione dell'area (sia per le attività all'interno che fuori dalle sedi del Committente);
- procederanno, all'interno dei siti, con i mezzi a passo d'uomo (per le attività all'interno delle sedi del Committente);
- dovranno segnalare, immediatamente, qualsiasi anomalia al personale responsabile del Committente sul posto che sarà sempre presente durante le operazioni (per le attività all'interno delle sedi del Committente);
- qualora la consegna venga effettuata in condizioni climatiche che rendono scarsa la visibilità dei luoghi, il personale della Ditta fornitrice dovrà indossare indumenti ad alta visibilità. Durante tutte le fasi di consegna della fornitura presso le sedi aziendali il personale preposto del Committente dovrà essere comunque presente.

La Ditta Appaltatrice dovrà consegnare, prima di iniziare le attività, un proprio specifico P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza delle attività che dovrà eseguire) o stralciare dal proprio D.V.R. le parti che riguardano l'attività da svolgere, considerando anche quelle da svolgere fuori dalle sedi del Committente e facendo riferimento anche alla normativa relativa alla segnaletica stradale.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'appaltatore utilizzi, dell'esecuzione dell'appalto dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante, da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, incluse le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona nonché da tutte le spese, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 10 CONTRATTO D'APPALTO - ORDINE DI FORNITURA E ORDINI DI SOMMINISTRAZIONE – AVVIO/CONSEGNA DELLA FORNITURA

La stipula del contratto d'appalto sarà effettuata, nei termini di legge, solo dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a seguito dell'esito positivo della verifica tecnica e amministrativa della

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 10 di 17

documentazione presentata e dei requisiti di ordine generale, professionali e speciali dichiarati in sede di gara e delle eventuali verifiche preliminari di cui al presente Capitolato.

L'esecuzione della fornitura ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito ad avvio/consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non prima di 7 giorni e non oltre 30 giorni dalla predetta stipula o dall'emissione dell'OdF.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio/consegna della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto d'appalto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi quarto e sesto, e comma 13, del Codice, se il mancato inizio della fornitura determina un grave danno all'interesse pubblico che la fornitura appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il DEC provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della fornitura.

Art. 11 LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA DEI BENI AL COMMITTENTE

I beni devono essere consegnati dall'Appaltatore nuovi di fabbrica e perfettamente funzionanti, con verifiche allo scopo condotte dal DEC, completi degli accessori d'uso e di quelli necessari per l'installazione, di tutto quanto occorrente per la loro utilizzazione e di tutto quanto prescritto dal presente CSA ed offerto nella Relazione Tecnica prodotta in sede di gara, franco Palermo, consegnati presso le sedi aziendali del Committente a totale cura e spese della Ditta, secondo le indicazioni fornite dal DEC.

Della consegna dei beni deve essere redatto apposito verbale firmato dalle parti in cui si dà atto delle verifiche effettuate e del perfetto funzionamento dei mezzi consegnati.

Qualora fossero riscontrati difetti, la Ditta è obbligata ad intervenire prontamente per eliminare gli stessi. In tal caso la consegna si intende a tutti gli effetti non eseguita.

Art. 12 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC O DAL RUP

In caso di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, il DEC d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione del contratto redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il RUP può ordinare la sospensione del contratto per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il DEC/RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 11 di 17

Art. 13 PENALI PER RITARDATA E/O CARENTE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il Committente, in caso di difformità di esecuzione della fornitura da parte della Ditta rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato si riserva la facoltà di determinare la risoluzione del contratto.

Qualunque causa di ritardo nell'esecuzione e nella conclusione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata dalla Ditta alla Stazione Appaltante, al RUP e al DEC. Tale comunicazione non interrompe comunque i termini per dare ultimata la fornitura, né verrà come giustificazione del ritardo.

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante; sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di Commercio territorialmente competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante e gli eventi metereologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o comunque impediscano per un periodo identificato il regolare utilizzo degli stessi.

Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di ultimazione della fornitura e della eventuale applicazione di penalità.

Ai fini del conteggio delle penali per ritardato esecuzione della fornitura non si terrà conto dell'intero mese di Agosto e del periodo che va dal 20 Dicembre all'8 Gennaio.

Nel caso di ritardi nella ultimazione della fornitura o dei singoli lotti di somministrazione, non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata per ogni giorno solare di ritardo una penale dello **0,1%** (zerovirgolauno per cento) dell'importo contrattuale.

L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ancora non pagate e, in difetto, sulla garanzia definitiva.

In caso di non conformità della fornitura alle caratteristiche tecniche minime o incompletezza della stessa, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'applicazione di una penale forfettaria, con importo da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, a seconda dell'entità e gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali sopra indicate sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricevuta notifica della contestazione. Trascorsi i 5 (cinque) giorni o qualora le giustificazioni non risultino soddisfacenti, si provvederà a detrarre l'importo delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo con relativo provvedimento.

Qualora l'ammontare delle penali ecceda il 10% dell'importo contrattuale, il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto senza bisogno di diffida o costituzione in mora. In tal caso, si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno della Ditta inadempiente, incamerando a titolo di penale la garanzia definitiva di cui al Bando di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 12 di 17

Art. 14 POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta è obbligata a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione riconosciuta a livello nazionale, e a consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell'avvio della fornitura, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, attrezzature, impianti ed opere verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto.

La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della fornitura il cui massimale è pari a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità conclusivo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

La polizza dovrà contenere apposita appendice con la quale la compagnia assicuratrice attesti:

1. che la copertura è operante nei confronti del Committente e specificatamente per tutta la durata del contratto oggetto della presente gara (identificata dal codice CIG rilasciato da ANAC);
2. che prima di recedere dal contratto di assicurazione, la stessa dovrà impegnarsi a chiedere apposito nulla osta al Committente;
3. che, in caso di sinistro, il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere eccipito al Committente per il relativo indennizzo.

Art. 15 VERIFICA DI CONFORMITA' – COLLAUDI DELLA FORNITURA

Art. 15.1 Oggetto delle attività di verifica di conformità

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto della normativa di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto.

Delle sedute di verifica di conformità sono redatti processi verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, devono contenere: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti (deve essere invitato un rappresentante della Stazione Appaltante) al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Il **Certificato di verifica di conformità** è rilasciato dal soggetto incaricato, fatta salva la competenza del RUP per appalti sotto la soglia comunitaria.

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3 Rev. 0 Pag. 13 di 17
--	-------------------------------	-------------------------------

Art. 15.2 Collaudo preliminare di accettazione su campione

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di procedere al collaudo preliminare di accettazione su campione.

In tale caso la Ditta deve approntare, entro 20 giorni solari dalla richiesta del committente da effettuarsi dopo l'aggiudicazione definitiva, un campione della fornitura che sarà sottoposto a collaudo per verificarne la rispondenza alle prescrizioni di cui al presente CSA. È onere della Ditta predisporre quanto necessario ad effettuare le verifiche nonché produrre le certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero la documentazione di contenuto analogo; saranno a carico del Committente le sole spese relative al personale incaricato delle operazioni di collaudo.

Il Committente potrà avvalersi, se lo riterrà necessario, di Enti ed Istituti di propria fiducia per l'esecuzione delle verifiche di collaudo.

Entro 10 giorni solari successivi alla conclusione del collaudo preliminare di accettazione su campione, le cui operazioni non potranno prolungarsi oltre 10 giorni solari dalla ricezione del campione stesso, il Committente comunicherà alla Ditta le proprie determinazioni.

In caso di esito negativo del collaudo in questione, tutte le spese sostenute dal Committente saranno a carico della Ditta.

Qualora il Committente non concluda il collaudo di accettazione su campione entro i termini sopra indicati e salvo che il ritardo non dipenda dalla attesa dei risultati di prove richieste entro i termini ed Enti esterni, il collaudo stesso si intenderà superato, fermo restando l'obbligo della Ditta di garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche indicate nel presente CSA ed alle caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica.

Art. 15.3 Anomalie in fase di consegna e di utilizzo

Ove in sede di consegna e/o utilizzazione dei beni venissero evidenziate anomalie tali da comprometterne o ridurne l'utilizzo, il Committente ha la facoltà di sospendere la fornitura, fatta salva la facoltà di accettazione con riserva solo qualora, malgrado l'anomalia manifestatasi, la fornitura risulti comunque idonea all'uso, seppure con limitazioni.

Nel caso venissero, da parte del Committente, formulate alla Ditta prescrizioni per l'adeguamento della fornitura, la stessa è obbligata ad adempiervi nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della relativa comunicazione; scaduto infruttuosamente tale termine, la Stazione Appaltante ha facoltà di respingere la fornitura.

Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quant'altro necessario per l'esecuzione delle prove di collaudo saranno forniti dalla Ditta. La stessa Ditta deve curare, a propria cura e spese, eventuali ripristini e adeguamenti successivi alle prove stesse, ovvero ad integrare la fornitura stessa qualora a seguito delle predette prove il bene fornito risultasse non più utilizzabile.

Art. 15.4 Verifica di conformità o Collaudo definitivo

La verifica di conformità finale o collaudo definitivo dovrà iniziare entro il 20° (ventesimo) giorno solare dalla data di ultimazione dell'intera fornitura e concludersi entro il 60° (sessantesimo) giorno solare dalla stessa data, salvo interruzioni conseguenti a comunicazioni del Committente su anomalie/difetti/mananze che impediscano il regolare ed efficace utilizzo dei beni.

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 14 di 17

Qualora il Committente non effettui le operazioni di collaudo definitivo o non concluda il collaudo definitivo entro i termini sopra indicati e salvo che il ritardo non dipenda dalla attesa dei risultati di prove richieste entro i termini ed Enti esterni, il collaudo stesso si intenderà superato, fermo restando l'obbligo della Ditta di garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche indicate nel presente CSA ed alle caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica.

Nell'ambito del collaudo definitivo si terrà conto dei risultati ottenuti nell'esercizio/utilizzo dei beni (anomalie, difetti, mancanze), degli esiti di eventuali prove di laboratorio su un numero adeguato di beni forniti, nonché della consegna ed adeguatezza della documentazione richiesta negli atti di gara.

Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quant'altro necessario per l'esecuzione delle prove di collaudo saranno forniti dalla Ditta. Saranno a carico del Committente le sole spese relative al personale incaricato delle operazioni di collaudo. La stessa Ditta deve curare, a propria cura e spese, eventuali ripristini e adeguamenti successivi alle prove stesse, ovvero integrare la fornitura stessa qualora a seguito delle predette prove il bene fornito risultasse non più utilizzabile.

La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere ad Enti di propria fiducia tutte le analisi e le prove ritenute opportune sui materiali e componenti, nonché sul prodotto/bene finito oggetto della fornitura; le relative spese sono a carico del Committente salvo esito negativo, nel qual caso saranno a carico della Ditta; in caso di rifiuto della fornitura tutte le spese sostenute (anche quelle di eventuali prove positive) saranno a carico della Ditta.

Nel caso di esito del collaudo con prescrizioni, la Ditta è obbligata ad adempiervi a propria cura e spese entro i termini assegnati al fine di eliminare le anomalie riscontrate e a trasmettere la comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura; ove tali termini venissero superati per fatto della Ditta sarà applicata la penale di cui all'articolo 16 per ogni giorno solare di ritardo calcolata sull'intero importo contrattuale.

In caso di collaudo negativo o di impossibilità, ovvero indisponibilità da parte della Ditta a modificare quanto contestato al fine di superare il collaudo, il Committente prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto.

I risultati degli esami, prove, verifiche formeranno oggetto del certificato di verifica di conformità ai sensi della normativa vigente, compilato in duplice copia e firmato dalle parti.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo del saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

È fatta salva la responsabilità della Ditta per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 15 di 17

Il certificato di conformità emesso dal soggetto incaricato deve essere confermato dal RUP. Esso va trasmesso per la sua accettazione all'esecutore.

Art. 16 PAGAMENTI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il pagamento dei beni forniti, al netto di eventuali penali applicate, sarà effettuato, previa emissione di regolare fattura, come segue:

- a) il 90% dell'importo contrattuale verrà pagato entro 60 giorni fine mese dalla data della fattura che sarà emessa dall'Appaltatore successivamente alla data di consegna ed accettazione dei beni;
- b) il 10% finale, relativo all'intero importo contrattuale, a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o certificato di collaudo definitivo con esito positivo.

La fattura, che dovrà essere emessa in regime di split payment ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, dovrà riportare il CIG e il numero d'Ordine o del Contratto o del provvedimento di riferimento.

La Stazione Appaltante in caso di discordanza con le cifre indicate nei documenti contabili, richiederà alla Ditta adeguate note di credito sulle fatturazioni emesse.

Art. 17 REVISIONE PREZZI

In attuazione all'articolo 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4 del 27/01/2022 (c.d. "Decreto Sostegni ter"), convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 28/03/2022, il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del Codice, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. Sono escluse dalla compensazione le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La variazione dei prezzi è valutata sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Nel caso di durata del contratto superiore all'anno, la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 18 VARIAZIONI DELLA FORNITURA - QUINTO D'OBBLIGO

La durata del presente contratto può essere modificata in corso di esecuzione, esercitando l'opzione di proroga di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'eventuale procedura per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 16 di 17

Il fornitura in oggetto potrà aumentare o diminuire, rispetto all'importo massimo previsto, in misura non superiore al 20% (venti per cento). La richiesta di variazione sarà inoltrata secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del Codice.

Art. 19 SUBAPPALTO

Fermo restando il divieto della cessione del contratto, le modalità dell'eventuale subappalto saranno quelle previste dall'art.105 del Codice.

Art. 20 RECESSO DAL CONTRATTO

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il Committente si riserva di recedere dal Contratto in corso di esecuzione ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative antimafia, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto si verifica nei seguenti casi:

- 1) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore;
- 2) recidiva per inadempimento alle ingiunzioni o diffide nonostante l'applicazione delle penali;
- 3) per frode nell'esecuzione della fornitura/servizio;
- 4) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, della fornitura per un periodo cumulato superiore a 40 giorni naturali e consecutivi;
- 5) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;
- 6) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- 7) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;
- 8) in caso il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Appaltatore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (art. 2 comma 2 L.R. n° 15/2008);
- 9) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- 10) non rispondenza della fornitura/servizio alle specifiche di contratto;
- 11) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti richiesti per l'esecuzione della fornitura;
- 12) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	E3
		Rev. 0
		Pag. 17 di 17

- 13) se l'Appaltatore nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato dimostra imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità della fornitura/servizio;
- 14) in caso di danni significativi creati al patrimonio del Committente;
- 15) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Nei casi sopra esposti la Stazione appaltante potrà in qualsiasi momento procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 15 giorni, previa diffida scritta, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti della Ditta, ripetendo l'esperimento di gara e incamerando la garanzia definitiva costituita secondo le previsioni del bando/disciplinare di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 22 OBBLIGHI E SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto quali diritti, bolli, tasse di proprietà, perizie asseverate e di registrazione sono a completo carico dell'Appaltatore.

Art. 23 NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla normativa vigente e in particolare, senza pretesa di esaustività, alla normativa in materia di contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016, DPR n. 207/2010, Linee guida ANAC), tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e al Codice Civile.